

## REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2001

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2001 <sup>(4)</sup>, ha fissato da un lato il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore delle carni suine che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera.
- (2) Al fine di stabilire, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, il bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera e gli aiuti per i prodotti prove-

nienti dalla Comunità e per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1725/92.

- (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 95.<sup>(4)</sup> GU L 138 del 22.5.2001, pag. 3.